

**Capitolato Speciale per la fornitura di Buoni Pasto**

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto .....	1
Art. 2 – Durata – Proroga – Recesso .....	1
Art. 3 – Requisiti di ammissione delle Ditte offerenti.....	2
Art. 4 – Requisiti degli esercizi convenzionati o da convenzionare.....	2
Art. 5 – Requisiti e modalità di predisposizione dei buoni pasto .....	3
Art. 6 – Consegne – restituzione buoni .....	4
Art. 7 – Prezzo dei buoni-pasto. ....	5
Art. 8 – Fatturazione e pagamenti. ....	5
Art. 9 – Divieto di cessione del credito e del subappalto.....	6
Art. 10 – Penali.....	6
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa.....	7
Art. 12 – Garanzie ed Assicurazioni .....	7
Art. 13 – Responsabilità sociale .....	8
Art. 14 – Modalità di aggiudicazione .....	9
Art. 15 – Clausola finale.....	15
Allegato: Schema “A”: Distribuzione del personale avente diritto .....	16

### **Art. 1 – Oggetto**

Il contratto disciplina l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura mensile di buoni-pasto per il personale dipendente dell'A.N.M. per un periodo di 24 mesi.

Il fabbisogno, per un periodo di 24 mesi, è previsto in circa n. 1.880.000 buoni, da distribuire a circa 4.000 dipendenti, presso gli impianti, depositi e siti aziendali precisati in sede di ordinativo.

Il quantitativo suddetto potrà subire una variazione di  $\pm 20\%$  in funzione della variazione del numero degli aventi diritto nel periodo di efficacia del contratto.

Importo nominale di base presunto per l'intera fornitura € 9.926.400,00 (novemilioninovecentoventiseimilaquattrocento/00)  $\pm 20\%$ , comprensivo di IVA.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare le stesse condizioni di fornitura ad aziende partecipate da ANM.

### **Art. 2 – Durata – Proroga – Recesso**

La fornitura avrà la durata di 24 mesi e inizierà a decorrere dalla data di ricezione della lettera ordine e si intenderà espletata all'ordinato al termine della consegna dei buoni pasto riferiti al 24° mese decorrente da detta data.

Tuttavia, nel caso di modifica del valore nominale del buono, la fornitura si intenderà espletata al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione.

L'A.N.M. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopraggiunti eventuali nuovi accordi sindacali o disdetta di questi, inviando apposita comunicazione con un preavviso di 30 giorni. In tal caso resta fermo il pagamento esclusivamente dei buoni pasto ordinati e che saranno forniti entro 30 giorni dalla comunicazione della disdetta.

L'avvalersi di tale facoltà da parte dell'ANM non può costituire o legittimare alcun onere aggiuntivo o altra pretesa da parte della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria si impegna, sin da ora, a concedere, alla scadenza del contratto, una proroga, di durata non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni offerte, ove richiesta da ANM per l'espletamento della procedura di gara per la successiva fornitura.

**Art. 3 – Requisiti di ammissione delle Ditte offerenti.**

Sono ammesse a partecipare le società di capitale il cui legale rappresentante o altro soggetto legittimato dichiara, tra l'altro, che:

- 1) la Ditta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 18 novembre 2005 (fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art.10 dello stesso DPCM).
- 2) la società è in possesso degli strumenti tecnici, strutturali ed organizzativi adeguati a soddisfare, nei tempi fissati, le prestazioni e gli obblighi previsti nel presente capitolato;
- 3) la società è certificata almeno ISO 9001:2000 per l'attività oggetto del contratto;
- 4) gli esercizi convenzionati o da convenzionare hanno/avranno i requisiti di cui all'art. 4 del DPCM 18 novembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n° 13 del 17 gennaio 2006).
- 5) aver eseguito con buon esito nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando un singolo contratto di importo non inferiore a Euro 3.000.000 relativo a forniture di buoni-pasto sostitutivi di mensa, ovvero (in alternativa) di aver eseguito due contratti di importo complessivo non inferiore a Euro 4.000.000, ovvero (In alternativa) di avere eseguito tre contratti di importo complessivo non inferiore a Euro 5.000.000.

**Art. 4 – Requisiti degli esercizi convenzionati o da convenzionare.**

Le società partecipanti dovranno assicurare la spendibilità dei buoni pasto attraverso una rete di esercizi convenzionati, nel numero e secondo la distribuzione sul territorio indicati in offerta tecnica.

Gli esercizi convenzionati devono svolgere le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande, effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto n.287/1991 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché di mense aziendali ed interaziendali.
- b) cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato,

effettuate, oltre che dagli esercizi di somministrazione, da mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano scritti all'albo di cui all'art.5, primo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo n 144/98 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio legittimate a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati devono essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 2 della legge n.283/62, previste nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Le società partecipanti si impegnano a comunicare le convenzioni risolte o scadute entro 5 giorni dalla data di risoluzione o scadenza e a sostituirle entro 5 giorni con pari numero di convenzioni presso altri esercizi esistenti nella stessa zona in cui erano situati gli esercizi relativi alle convenzioni venute meno.

L'Azienda si riserva di chiedere, nel corso del contratto, la sottoscrizione di ulteriori convenzioni qualora gli esercizi convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti.

#### **Art. 5 – Requisiti e modalità di predisposizione dei buoni pasto**

Il valore nominale (facciale) di ciascun buono pasto è fissato in € 5,28/cad., IVA inclusa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ANM si riserva la facoltà, per sopraggiunti eventuali nuovi accordi sindacali, con preavviso di 30 giorni, di variare il valore nominale del buono pasto nei limiti dell'importo contrattuale complessivo. In tal caso il prezzo del singolo buono sarà rideterminato in maniera proporzionale.

L'avvalersi di tale facoltà da parte dell'ANM non può costituire o legittimare alcun onere aggiuntivo o altra pretesa da parte della ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare, nell'ambito delle obbligazioni di propria pertinenza, l'utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale, senza che l'esercizio convenzionato possa operare alcuna trattenuta o decurtazione sul valore del buono pasto o maggiorazione del prezzo/tariffa normalmente praticati.

I dipendenti dell'Azienda potranno usufruire dei buoni pasto in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni legali e contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti.

I buoni pasto devono avere i requisiti di cui all'art. 5 del DPCM 18 novembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n° 13 del 17 gennaio 2006)

Il buono pasto, intestato all'Azienda e riportante le generalità del dipendente codificate (n° di matricola), deve prevedere un apposito spazio per l'apposizione della firma dell'avente diritto e la data della consumazione dello stesso.

Ciascun buono pasto deve riportare ben visibile la dicitura: BUONO PASTO PER ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ s.p.a..

I buoni, recanti il nome commerciale ed il logo della ditta fornitrice, devono essere stampati con caratteristiche non riproducibili e recare, altresì, sul frontespizio la data di scadenza per il loro utilizzo.

La data di scadenza del buono pasto non può essere antecedente al 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione.

La stampa, la fornitura e la consegna presso gli impianti dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese della Ditta fornitrice.

I buoni pasto, raccolti in blocchetti, numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente agli Uffici all'uopo indicati di volta in volta dall'A.N.M.

In caso di A.T.I. il buono pasto dovrà contenere le indicazioni delle ragioni sociali di tutte le società componenti l'A.T.I.

#### **Art. 6 – Consegne – restituzione buoni**

La fornitura sarà espletata, di regola, mediante ordinativi parziali con cadenza mensile.

Ciascuna consegna mensile dovrà essere eseguita, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, entro 7 giorni dal pertinente ordinativo da parte dell'ufficio competente via e-mail, mediante consegna dei buoni pasto al responsabile individuato dall'A.N.M. per ciascuno degli impianti o siti aziendali di destinazione (circa n°10 siti), eventualmente codificati come "centri di costo".

L'ANM, salvo diverse e più efficienti modalità da convenirsi, correrà ciascun ordinativo mensile di elenco, sotto forma cartacea o di file-dati, riportante, per ogni dipendente avente diritto, il nome, cognome, numero di matricola, centro di costo, luogo di consegna, numero di buoni da consegnare, cui seguirà ordinativo mensile riepilogativo meccanizzato.

La ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i buoni pasto non utilizzati, senza oneri a carico di ANM, procedendo all'emissione di note di credito per lo stesso valore di emissione, IVA compresa, entro 30 giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni.

Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all'effettuazione di un accredito di pari importo, a favore di ANM.

L'ANM, in alternativa, può richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione.

#### **Art. 7 - Prezzo dei buoni-pasto.**

Il prezzo che l'A.N.M. corrisponderà alla Ditta aggiudicataria per ciascun buono-pasto sarà il prezzo offerto in sede di gara comprensivo di IVA ai sensi di legge, fermo restando il valore nominale (facciale) di ciascun buono pasto, fissato in € 5,28/cad., IVA inclusa, e la facoltà dell'ANM espressa negli artt. 2 e 5 del presente Capitolato.

#### **Art. 8 - Fatturazione e pagamenti.**

La Ditta aggiudicataria potrà emettere mensilmente fattura che sarà liquidata con pagamento a 45 giorni data ricevimento fattura.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM 18 novembre 2005, il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

In caso di mancato pagamento nei termini, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'art.5 comma 1 del decreto legislativo 231/2002.

Le fatture non conformi alle norme fiscali vigenti, oppure contenenti errori od omissioni

dovranno essere ritirate mediante emissione di specifiche note credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura corretta.

In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione avverrà da parte di ciascuna impresa "pro quota". Tutte le suddette fatture dovranno essere trasmesse ad ANM dalla società mandataria mediante apposita distinta di accompagnamento riportante i dati relativi alle fatture trasmesse ed al relativo ordine/contratto. In tal caso i termini di pagamento decorreranno dalla ricezione della suddetta distinta ed i pagamenti saranno effettuati da ANM su un unico conto corrente aperto ad hoc dall'ATI per la gestione del contratto.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione del credito e del subappalto.**

Il credito derivante dalle fatture non potrà essere ceduto sotto alcuna forma dalla Ditta aggiudicataria.

E' fatto divieto di subappalto se non espressamente autorizzato dall'ANM e nei casi consentiti dalla legge.

#### **Art. 10 – Penali.**

La Ditta aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna, relativo a ciascun ordinativo mensile, a partire dall'8° giorno dall'invio del relativo ordinativo via e-mail dall'ufficio competente dell'ANM, verrà applicata una penale pari al 2% (due per cento) sul corrispettivo (valore facciale meno sconto) dei buoni consegnati in ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) sul corrispettivo dei buoni consegnati in ritardo, fatti salvi eventuali maggiori danni derivanti dai ritardi stessi.
- b) per ogni esercizio convenzionato per il quale, a seguito di controlli effettuati dall'A.N.M., risulti che la Ditta aggiudicataria non abbia rispettato i tempi e l'entità dei rimborsi dichiarati in sede di offerta tecnica, verrà applicata una penale pari a 500 € (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

c) per ogni esercizio indicato come convenzionato che, a seguito di controlli di ANM, risulti non accettare i buoni pasto ANM verrà applicata una penale di 500 € (cinquecento/00).

Il gestore del contratto provvederà a contestare alla Ditta aggiudicataria le penali, assegnando un termine di 7 giorni per eventuali giustificazioni.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, A.N.M. provvederà a recuperare gli importi relativi attraverso la compensazione con le fatture in pagamento ovvero attraverso l'incameramento, anche parziale, della fidejussione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata nel termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento.

#### **Art. 11 – Clausola risolutiva espressa**

Il Contratto si risolverà di diritto nel caso in cui si verifichi anche una sola delle circostanze di seguito specificate:

- l'applicazione di cinque penali di cui all'art. 10;
- qualora sia accertato il mancato rispetto delle convenzioni dichiarate per almeno 20 esercizi;
- ove la Ditta aggiudicataria non provveda alla reintegrazione della fidejussione nei termini previsti dall'art. 10 in caso di parziale escussione;
- in caso di mancata consegna di copia autentica della polizza assicurativa di cui al successivo art. 12;
- in caso di mancato reintegro del numero di convenzioni scadute o risolte;
- ove la società, su espressa richiesta della S.A. non comprovi di essersi adeguata al disposto del D.P.C.M. del 18/11/2005, nei tempi dallo stesso stabilito.

In caso di risoluzione del contratto, l'A.N.M. procederà all'incameramento della fideiussione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

#### **Art. 12 – Garanzie ed Assicurazioni**

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, con validità per l'intero periodo di fornitura, polizza

assicurativa RCT per qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati a tutela degli assegnatari dei buoni pasto per un massimale di € 5.000.000 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000 per ogni persona e di € 2.000.000 per danni a cose.

Detta copertura assicurativa si intende inclusa nel prezzo del buono-pasto.

L'A.N.M. potrà richiedere copia autenticata della polizza assicurativa sopra indicata.

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto dovrà costituire cauzione definitiva per un valore pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, contenente le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione, accredito su semplice richiesta scritta entro 15 giorni, svincolo condizionato alla dichiarazione liberatoria dell'ente garantito, irrilevanza di eccezioni proposte dalla Ditta aggiudicataria.

### **Art. 13 – Responsabilità sociale**

L'ANM ha ottenuto la certificazione SA8000 (Responsabilità Sociale). Ciò significa impegnarsi a rispettare i seguenti principi sui cui si fonda la norma SA8000:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il "lavoro obbligato";
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali: punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

In base a tali principi, ANM si impegna a collaborare anche con fornitori e partners, affinché questi si orientino verso le medesime logiche operative.

Per quanto sopra, il fornitore deve impegnarsi a:

- conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000;
- partecipare alle attività di monitoraggio;
- individuare ed applicare, tempestivamente, azioni di rimedio e correttive a fronte di non conformità;
- informare ANM di ogni rilevante relazione economica con altri fornitori/subappaltatori e subfornitori.

Il fornitore dovrà, inoltre, assicurare la propria disponibilità ad essere soggetto a visite di audit da parte di ANM o soggetti da questa incaricati, aventi il fine di valutare la conformità, nonché la disponibilità ad implementare azioni di miglioramento su richiesta di ANM, ove necessarie.

#### **Art. 14 – Modalità di aggiudicazione**

La gara sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi, indicati nel seguito. Occorre tenere presente che i calcoli vengono effettuati con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

#### **A - Offerta economica**

##### **a1) Prezzo: max punti 40**

Ognuna delle ditte partecipanti dovrà indicare nell'offerta economica il prezzo, comprensivo dell'IVA, che A.N.M. dovrà pagare alla società di emissione per l'acquisto di ogni buono pasto del valore nominale di 5,28 €, comprensivo di IVA.

Il prezzo offerto comprensivo di IVA per ogni buono pasto, pena l'esclusione dalla gara, non deve superare l'importo di Euro 5,28.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo, comprensivo di IVA, più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo Più Basso}}{\text{Prezzo Singola Offerta}} \times 40$$

Fermo quanto precede, le imprese dovranno comunque indicare il valore della percentuale di IVA applicata.

**a2) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: max punti 15.**

La Ditta offerente deve indicare l'importo del rimborso del buono pasto agli esercizi convenzionati comprensivo di IVA.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso, in euro e comprensivo di IVA, del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

**Importo Rimborso Singola Offerta**

**X 15**

**Importo Rimborso Più Elevato**

Fermo quanto precede, le imprese dovranno comunque indicare il valore della percentuale di IVA applicata.

L'ANM effettuerà controlli sull'entità del rimborso corrisposto dalla Ditta aggiudicataria agli esercizi convenzionati: nel caso in cui il risultato dei controlli non corrisponderà a quanto dichiarato in sede di gara si applicheranno gli artt. 10 e 11 di questo Capitolato.

**B – Offerta tecnica**

**b1) termini di pagamento agli esercizi convenzionati: max punti 5.**

Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte della Ditta offerente agli esercizi convenzionati è fissato in 45 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il punteggio è attribuito all'impresa secondo il numero di giorni, al di sotto dei 45, dalla data di ricezione della fattura, entro il quale si impegna a pagare i corrispettivi delle

fatture emesse dagli esercizi convenzionati.

Alle Ditte offerenti che si impegnano a pagare con una media compresa tra 1 e 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura, vengono assegnati 5 punti, a quelle che si impegnano ad effettuare il pagamento con una media compresa tra 31 e 44 giorni, dalla data di ricezione della fattura, vengono assegnati 3 punti.

L'ANM effettuerà controlli sui tempi di pagamento della Ditta aggiudicataria agli esercizi convenzionati: nel caso in cui il risultato dei controlli non corrisponderà a quanto dichiarato in sede di gara si applicheranno gli artt. 10 e 11 di questo Capitolato.

## **b2) progetto tecnico: max punti 20.**

La Ditta dovrà presentare:

- a) apposita relazione tecnica in cui vengono illustrate le modalità con cui, in caso di aggiudicazione, darà esecuzione alla fornitura in oggetto;
- b) eventuale impegno alla consegna dei buoni pasto entro un termine inferiore a quello stabilito dall'art.6;
- c) eventuale impegno a stipulare apposita polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari dei buoni pasto, dal momento che lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro rientro.

Il punteggio, massimo 20 punti, verrà attribuito tenendo conto dei seguenti fattori:

**b2.1) massimo 12 punti:** verranno attribuiti sulla base della relazione tecnica che deve illustrare le modalità con cui, in caso di aggiudicazione, verrà eseguito il contratto. In particolare la relazione dovrà indicare i seguenti elementi relativi alla fornitura in oggetto:

- l'organizzazione e le risorse umane impiegate;
- le modalità relative alla distribuzione dei buoni ordinati;
- la tecnologia utilizzata per la stampa dei buoni e per la rendicontazione;
- le modalità di assistenza e gestione dei reclami;
- altri vantaggi per l'ANM.

I dodici punti verranno attribuiti come specificato al seguito:

- giudizio ottimo: 12 punti
- giudizio buono: 7 punti
- giudizio discreto: 4 punti
- giudizio sufficiente: 0 punti

**b2.2) 4 punti** alla ditta offerente che in gara presenterà l'impegno alla consegna dei buoni pasto in un termine inferiore rispetto a 7 giorni dal pertinente ordinativo da parte dell'ufficio competente via e-mail;

- impegno a consegnare in un termine inferiore a 7 giorni: 4 punti
- impegno a consegnare in un termine pari a 7 giorni: 0 punti

**b2.3) 2 punti** alla ditta che presenterà l'impegno a stipulare apposita polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari dei buoni pasto, dal momento che lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro rientro. La polizza dovrà prevedere, per persona, un massimale di Euro 100.000,00 in caso di morte ed un massimale di Euro 130.000,00 in caso di invalidità permanente.

**b2.4)** Per ogni aumento di massimale di Euro 25.000,00 sia in caso di morte, sia in caso di invalidità permanente, verranno attribuiti **0,50 punti**, fino ad un massimo di **altri punti 2**.

**b3) rete degli esercizi: max punti 20.**

Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'impegno espresso in merito all'attivazione, entro trenta giorni dal momento dell'aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 8 del DPCM 18 novembre 2005, con esercizi nelle Città di Napoli, Portici, Casalnuovo e Ercolano.

Il personale avente diritto è sparso sul territorio e, per questo motivo, i punteggi saranno attribuiti in funzione di:

- numero degli esercizi nella città di Napoli siti nei CAP cittadini dove hanno sede impianti dell'ANM;
- numero degli esercizi nella città di Napoli siti in CAP cittadini dove non hanno sede impianti dell'ANM;
- numero degli esercizi nelle città di Portici, Casalnuovo e Ercolano.

La Ditta, pena l'esclusione dalla gara, dovrà garantire che:

- a) sia assicurata la spendibilità del buono pasto presso una rete di esercizi convenzionati o da convenzionare pari almeno a complessive 750 unità, di cui 710 nella città di Napoli, 20 nel Comune di Portici, 10 nel Comune di Casalnuovo, 10 nel Comune di Ercolano;
- b) dei 710 esercizi convenzionati o da convenzionare nella città di Napoli, almeno 400 sono o saranno operativi nei cap cittadini dove hanno sede gli impianti dell'A.N.M., indicati nell'allegato A) del Capitolato Speciale.

In caso di ATI, si precisa che, al fine di garantire l'effettiva spendibilità dei buoni pasto in una rete di esercizi commerciali stabile per tutta la durata contrattuale (salvo la facoltà di sostituzione prevista all'art.4), ed ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente punto e della successiva stipula del contratto, ognuno degli esercizi commerciali indicati dovrà avere una convenzione attiva, o da attivare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, con ciascuna delle Ditte appartenenti al raggruppamento temporaneo di imprese.

Saranno quindi ritenuti validi solo gli esercizi commerciali che hanno o avranno, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, convenzioni valide con tutte le imprese dell'ATI.

**b3.1) numero degli esercizi nella città di Napoli siti nei CAP cittadini dove hanno sede impianti dell'ANM: max 10 punti.**

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà prodotto l'impegno espresso all'attivazione, entro trenta giorni dal momento dell'aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 8 del DPCM 18 novembre 2005, con esercizi nella Città di Napoli siti nei CAP cittadini dove hanno sede impianti dell'ANM.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la

formula, con fattore correttivo 0,95:

$$\frac{\text{Numero Esercizi Convenzionati Singola Offerta}}{\text{Numero Massimo Esercizi Convenzionati}} \times 10 \times 0,95$$

**b3.2) numero degli esercizi nella città di Napoli siti nei CAP cittadini dove non hanno sede impianti dell'ANM: max 8 punti.**

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà prodotto l'impegno espresso all'attivazione, entro trenta giorni dal momento dell'aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 8 del DPCM 18 novembre 2005, con esercizi nella Città di Napoli siti nei CAP cittadini dove non hanno sede impianti dell'ANM. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, con fattore correttivo 0,95:

$$\frac{\text{Numero Esercizi Convenzionati Singola Offerta}}{\text{Numero Massimo Esercizi Convenzionati}} \times 8 \times 0,95$$

**b3.3) numero degli esercizi nelle città di Portici, Casalnuovo e Ercolano: max 2 punti.**

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà prodotto l'impegno espresso all'attivazione, entro trenta giorni dal momento dell'aggiudicazione, del maggior numero di convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 8 del DPCM 18 novembre 2005, con esercizi nelle città di Portici, Casalnuovo e Ercolano.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, con fattore correttivo 0,95:

$$\frac{\text{Numero Esercizi Convenzionati Singola Offerta}}{\text{Numero Massimo Esercizi Convenzionati}} \times 2 \times 0,95$$

L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore della Ditta che, sommando i punteggi di cui ai punti a1), a2), b1), b2) e b3), avrà ottenuto il punteggio più elevato.

La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la Ditta aggiudicataria fornisca prova documentale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, di aver attivato il numero di

convenzioni indicate in sede di offerta.

Se la prova non viene fornita, la Ditta decade dall'aggiudicazione, il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria e l'ANM si riserva il diritto di chiedere il ristoro del danno subito.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'elenco, autocertificato ai sensi della normativa vigente, degli esercizi convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza e la commissione percentuale applicata.

Inoltre, la Ditta provvisoriamente aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria dovrà presentare un elenco delle convenzioni sottoscritte, rispettando il numero e la distribuzione sul territorio dichiarati in sede di offerta.

Gli elenchi dovranno indicare:

- ragione sociale, così come riportata nel certificato della Camera di Commercio;
- numero partita IVA dell'esercizio;
- indirizzo dell'esercizio;
- numero di telefono dell'esercizio.

Gli elenchi saranno esaminati dagli Uffici competenti che procederanno ad eseguire controlli a campione. In caso di esito negativo dei controlli sui dati relativi al numero, entità del rimborso, tempo di rimborso, distribuzione sul territorio dichiarati in offerta tecnica dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria e si procederà all'incameramento della cauzione esibita in sede di gara.

In tal caso, verrà dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta seconda classificata, che sarà obbligata a sottostare ai medesimi obblighi e controlli.

#### **Art. 15 - Clausola finale**

Per tutto quanto non disciplinato, varranno le norme di legge applicabili e, segnatamente, quelle di cui al del DPCM 18 novembre 2005.

**Allegato: Schema "A": Distribuzione del personale avente diritto**

<b>ALLEGATO A</b>				
<b>DISTRIBUZIONE INDICATIVA DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO</b>				
n°	impianto	indirizzo	cap	n°dipendenti
1	Via delle Puglie	Via Provinciale delle Puglie, 301	80143 Napoli	800
2	Cavalleggeri Aosta	Circonvallaz. Cavalleggeri d'Aosta, 39	80124 Napoli	780
3	Carlo III	Via Giovan Battista Vico	80137 Napoli	477
4	Garittone	Via Nuova San Rocco	80131 Napoli	331
5	Posillipo	Via Posillipo	80123 Napoli	295
6	Stella Polare	C.so Arnaldo Lucci, 1	80142 Napoli	156
7	San Giovanni	C.so San Giovanni	80146 Napoli	187
8	Croce del Lago	Via Benedetto Croce, 3	80055 Portici	177
9	Ex-Seatva	via Galileo Ferraris	80146 Napoli	19
10	Fuorigrotta	Via 2 Luglio 1820	80136 Napoli	27
11	Ex-Colussi	Via Napoli, 83	80013 Casalnuovo	5
12	Brin	Via Benedetto Brin	80142 Napoli	13
13	Colli Aminei	Via Pietravallo	80131 Napoli	13
14	Sede Direzionale	Via G.B. Marino, 1	80125 Napoli	698
15	Scampia	via Piedimonte d'Alife	80145 Napoli	10
16	Chiaiano	Via Emilio Scaglione	80145 Napoli	10
17	Frullone	via Marco Rocco di Torrepadula	80145 Napoli	10
18	Ercolano	Via Quattro Orologi	80056 Ercolano	1
19	Vasto	Via Rimini	80143 Napoli	1
<b>T O T A L E</b>				<b>4.010</b>